

SETTORE

DIRITTO SOCIETARIO

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

RIFERIMENTI

- **D.Lgs. n. 14/2019**

IN SINTESI

Nell'ambito del Decreto contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Legislatore ha introdotto una Riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi, con l'obiettivo di risanare l'impresa (in tale contesto assumono rilevanza le nuove procedure di allerta).

Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:

- *l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa;*
- *l'incremento della responsabilizzazione degli amministratori;*
- *l'ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo / revisore;*
- *la previsione di nuovi compiti (controlli) a carico dei predetti soggetti (sindaci / revisori).*

Con la pubblicazione sul S.O. n. 6/L alla G.U. 14.2.2019, del D.Lgs. n. 14/2019 contenente il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** emanato in attuazione della Legge (delega) n. 155/2017 può essere considerata definitiva la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, **applicabile a qualsiasi debitore**, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici.

Tra le novità introdotte si segnala la **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi**, che richiede il **costante monitoraggio della situazione debitoria** dell'impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto, la fase preventiva di allerta è diretta

*"ad **anticipare l'emersione della crisi** intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinato a **risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi**, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici)".*

In particolare, con le misure di allerta

*"si mira a creare un luogo d'incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di **mediazione e composizione**, non improvvisata e solitaria, bensì **assistita da organismi** professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale".*

La procedura di allerta ha carattere stragiudiziale. La scelta del Legislatore è stata quella di collocarla *"al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l'intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l'anticamera di una successiva procedura concorsuale d'insolvenza"*.

In tale fase assume particolare rilevanza il **ruolo dell'organo di controllo** della società al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di **segnalare agli amministratori l'esistenza di fondati indizi di crisi**.

In mancanza di "attivazione" da parte dell'organo amministrativo nel fornire risposta all'organo di controllo o nell'adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l'organo di controllo deve informare l'Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA.

La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici "creditori pubblici qualificati" qualora il debitore presenti un'esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e lo stesso non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.

Nell'ambito di tale nuovo scenario sono state apportate alcune modifiche anche al Codice civile, dirette a prevedere:

- l'**obbligo per l'impresa / società di istituire un assetto** organizzativo, amministrativo e contabile **adeguato alla natura dell'impresa** anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
- l'incremento della **responsabilizzazione degli amministratori**;
- l'**ampliamento** delle ipotesi in cui **nelle srl è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo / revisore**.



Le novità in esame sono, in generale, **applicabili dal 15.8.2020** (18 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U.).

Tuttavia, **alcune disposizioni entrano in vigore il 16.3.2019** (30 giorni successivi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U.).

Prima di procedere all'esame delle nuove previsioni è utile riportare alcune **definizioni** contenute nell'art. 2, D.Lgs. n. 14/2019.

Definizioni							
Crisi	Stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.						
Insolvenza	Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.						
Impresa minore	<p>Impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">attivo patrimoniale</td> <td>ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ricavi</td> <td>ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">debiti anche non scaduti</td> <td>ammontare non superiore a € 500.000</td> </tr> </table> <p>I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con apposito DM.</p>	attivo patrimoniale	ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore	ricavi	ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore	debiti anche non scaduti	ammontare non superiore a € 500.000
attivo patrimoniale	ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore						
ricavi	ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore						
debiti anche non scaduti	ammontare non superiore a € 500.000						
Professionista indipendente	<p>Professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <p>a) essere iscritto all'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399, Codice civile;</p> <p>c) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolarizzazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.</p>						
OCRI	Organismi di composizione della crisi d'impresa che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.						


NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA / SOCIETÀ

Come sopra accennato, al fine di **favorire l'emersione tempestiva della crisi** sono previsti alcuni **nuovi obblighi in capo all'imprenditore**.

In particolare, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto in esame:

- **l'imprenditore individuale** deve **adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- **l'imprenditore collettivo** deve **adottare un assetto organizzativo adeguato**, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Più specificatamente, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 2 del citato art. 2086, introdotto dall'art. 375, D.Lgs. n. 14/2019, l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, deve:
 - **istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
 - **attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare** uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale.

I predetti **obblighi interessano quindi le società di persone / di capitali** stante la modifica, ad opera dell'art. 377 del citato Decreto, del comma 1 degli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, C.c. con la previsione che la **gestione dell'impresa, riservata agli amministratori / consiglio di gestione**, deve svolgersi *"nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma"*.

 Le novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell'art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, **entrano in vigore il 16.3.2019**.


Va evidenziato che l'introduzione nelle predette disposizioni della specificazione che la gestione è riservata esclusivamente agli amministratori non dovrebbe essere intesa quale volontà del Legislatore di eliminare, ad esempio, la possibilità nelle srl di attribuire ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, considerato che l'art. 2468, comma 3, C.c. non ha subito modifiche.

PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI

In presenza di fondati indizi di crisi, in capo all'organo di controllo è previsto un **obbligo di segnalazione** nei confronti degli amministratori.

La segnalazione è altresì effettuata, nei confronti del debitore, da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione) al sussistere di un'esposizione debitoria superiore a determinati limiti.

Tale obbligo di segnalazione, unitamente ai predetti **obblighi organizzativi previsti dal Codice civile** in capo all'imprenditore, sono diretti alla **tempestiva rilevazione degli indizi di crisi** dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

 Il debitore, all'esito dell'allerta o prima della relativa attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.

Va evidenziato che gli strumenti di allerta rappresentati dai suddetti obblighi di segnalazione interessano / non interessano i seguenti soggetti.

Soggetto	Applicazione strumenti di allerta
<ul style="list-style-type: none">• esercenti attività imprenditoriale• imprese agricole e imprese minori compatibilmente con la relativa struttura organizzativa	SI

<ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese • gruppi di imprese di rilevanti dimensioni • società con azioni quotate in mercati regolamentati / diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CONSOB relativo alla disciplina degli emittenti • banche / intermediari finanziari / istituti di moneta elettronica e di pagamento • società di intermediazione mobiliare / di gestione del risparmio / di investimento • fondi comuni di investimento / depositari centrali • fondazioni bancarie / Cassa depositi e prestiti • fondi pensione • imprese di assicurazione / riassicurazione • società fiduciarie 	NO
--	----

Secondo quanto evidenziato nella citata Relazione illustrativa

*"le situazioni in cui è obbligatoria la presenza del collegio sindacale e l'ammontare dell'esposizione debitoria in presenza della quale sorge l'obbligo di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici qualificati sono tali, di per sé, da **escludere**, seppure in via indiretta ed in concreto, l'operatività delle misure d'allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica".*

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE


Come sopra accennato, l'obbligo di segnalazione è previsto in capo ai seguenti soggetti:

- **organo di controllo**, revisore contabile e società di revisione;
- Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione.

Segnalazione in capo all'organo di controllo / revisore

I soggetti deputati al controllo societario devono:

- verificare che l'organo amministrativo valuti:
 - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa;
 - la presenza dell'equilibrio economico-finanziario;
 - il prevedibile andamento della gestione;
- **segnalare** all'organo amministrativo **l'esistenza di fondati indizi della crisi**.
La segnalazione deve essere motivata ed indicare un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate / iniziative intraprese.

 Tale segnalazione va effettuata, per iscritto, tramite PEC / altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione.

In caso di omessa / inadeguata risposta o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo / revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando *"senza indugio l'OCRI"* e fornendo allo stesso *"ogni elemento utile per le relative determinazioni"*.

Merita evidenziare che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo rappresenta una causa di **esonero dalla responsabilità solidale** dei predetti soggetti per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni / azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Ciò a condizione che, nei casi previsti, sia effettuata la tempestiva segnalazione all'OCRI.



La segnalazione effettuata non costituisce una giusta causa di revoca dall'incarico.

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

A carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione), è previsto l'obbligo di **avvisare il debitore** del superamento della relativa posizione debitoria rispetto ad un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore.

In particolare, l'esposizione debitoria è considerata rilevante:

- per l'**Agenzia delle Entrate**, se l'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica è **pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non è inferiore ad uno specifico importo differenziato in base al volume d'affari** desumibile dalla dichiarazione IVA riferita all'anno precedente.

Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica				
Almeno pari		Non inferiore a		Volume d'affari risultante dal mod. IVA relativo all'anno precedente
al 30% del volume d'affari del periodo di riferimento della liquidazione periodica	e	€ 25.000	se	≤ € 2.000.000
		€ 50.000		≤ € 10.000.000
		€ 100.000		> € 10.000.000



Per l'Agenzia l'obbligo di segnalazione decorre dalla comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre 2021**;

- per l'**INPS**, se il debitore è in ritardo di **oltre 6 mesi** nel versamento dei contributi previdenziali di **ammontare superiore alla metà di quelli dovuti** nell'anno precedente e **superiore a € 50.000**;
- per l'**Agente della riscossione**, se la **sommatoria dei crediti** affidati per la riscossione dal **15.8.2020**, autodichiarati / definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni **supera**:
 - per le imprese individuali, **€ 500.000**;
 - per le imprese collettive, **€ 1.000.000**.

Tale avviso:

- è inviato al debitore tramite PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata A/R:
 - da parte dell'Agenzia delle Entrate, "*contestualmente alla comunicazione di irregolarità*" ex art. 54-bis, DPR n. 633/72;
 - da parte dell'INPS / Agente della riscossione, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte;
- deve evidenziare che **l'esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante** nonché che **sarà effettuata segnalazione all'OCRI**, anche per la segnalazione da parte di quest'ultimo all'organo di controllo della società, **nel caso in cui entro 90 giorni** dalla ricezione dell'avviso il debitore, alternativamente:
 - **non provveda ad estinguere** / regolarizzare per intero il debito con le modalità previste dalla legge;
 - per l'Agenzia delle Entrate **non sia in regola con il pagamento rateale** del debito ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 risultante da controlli automatizzati / formali;
 - **non abbia presentato istanza di composizione assistita della crisi** o domanda per l'accesso ad una **procedura di regolazione** della crisi e dell'insolvenza.

In caso di mancato invio dell'avviso al debitore:

- per Agenzia delle Entrate ed INPS il titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari diviene inefficace;

- per l'Agente della riscossione il credito per spese / oneri di riscossione diviene inopponibile.

NB La segnalazione non è effettuata se il debitore documenta la titolarità di crediti d'imposta / altri crediti verso la Pubblica amministrazione di importo complessivo pari ad almeno la metà del debito nei confronti del creditore pubblico qualificato.

INDICATORI DELLA CRISI

Gli indicatori di crisi sono rappresentati dagli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore**, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili **attraverso appositi indici** che diano evidenza:

- della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.


A tal fine sono indici significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

NB Gli indici sono elaborati, con cadenza "*almeno triennale*", dal CNDCEC ed approvati dal MISE con uno specifico Decreto.

Per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni saranno elaborati specifici indici.

L'impresa che, in base alle relative caratteristiche, ritiene **non adeguati tali indici**, ne indica le ragioni in **Nota integrativa**, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi. L'adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa. L'attestazione produce effetti per l'esercizio successivo.



RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Con l'introduzione, da parte dell'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019, del nuovo comma 6 all'art. 2476, C.c., il Legislatore ha inteso **responsabilizzare maggiormente gli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale**.

È infatti ora previsto che anche i creditori delle srl possono proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio sociale **risulta insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti**.

Inoltre è ora stabilito che:

- la **rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali** di proporre l'**azione di responsabilità** nei confronti degli amministratori;
- i creditori sociali **possono impugnare la transazione** esclusivamente con l'azione revocatoria, al verificarsi delle condizioni richieste.

Di fatto viene estesa anche alle srl la disposizione già prevista per le spa dall'art. 2394, C.c.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Gli amministratori, come previsto dall'art. 2486, C.c. sono responsabili nei confronti della società / soci / creditori sociali e terzi in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484, C.c..

Ora, il nuovo comma 3 del citato art. 2486, introdotto dal predetto art. 378, individua un **criterio di quantificazione del danno risarcibile**.

Tale nuova previsione, come evidenziato nella citata Relazione, "*si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettivo difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare*".

In particolare è previsto che, salva la prova di un ammontare diverso, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto alla data di cessazione della carica di amministratore ovvero alla data di apertura di una procedura concorsuale;
- e
- il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ex art. 2484, C.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, in base ad un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

In caso di apertura di una procedura concorsuale, se i patrimoni netti non possono essere determinati a causa della mancanza delle scritture contabili / irregolarità delle stesse o per altre ragioni, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.



Tali modifiche entrano in vigore il **16.3.2019**.

NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL

Come sopra accennato, il Decreto in esame, oltre a prevedere nuovi obblighi in capo all'organo di controllo / revisore, **amplia le ipotesi in cui, nelle srl, sussiste l'obbligo di nomina** dello stesso ai sensi dell'art. 2477, C.c..

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019:

- è confermata la previsione del comma 1 del citato art. 2477, in base alla quale l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo / revisore; qualora lo statuto non disponga diversamente, lo stesso è costituito da un solo membro effettivo;

- sono modificati (ridotti) i limiti stabiliti dal comma 3, al cui superamento scatta l'obbligo di nomina di tale organo. Di conseguenza, ora, la nomina dell'organo di controllo / revisore è obbligatoria se la società:
 - è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
 - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - ha **superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti**:
 - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale → € 2.000.000
 - ricavi delle vendite / prestazioni → € 2.000.000
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio → 10 unità



La **previgente disposizione** richiedeva la nomina dell'organo di controllo in caso di **superamento**, per due esercizi consecutivi, **di 2 dei 3 limiti** previsti.

Ora, inoltre, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi** (in precedenza, 2) **non è superato alcuno dei predetti limiti**.

Va evidenziato che ora il citato art. 2477 individua espressamente i limiti per la nomina dell'organo di controllo e non rinvia più all'art. 2435-bis, C.c., contenente i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.



I nuovi limiti assumono rilevanza anche ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle **società cooperative costituite in forma di srl**, per effetto del rinvio all'art. 2477 da parte dell'art. 2543, C.c..

Obbligo di nomina organo di controllo / revisore di srl				
Parametri di riferimento	Vecchi limiti		Nuovi limiti	
Attivo Stato patrimoniale	€ 4.400.000	Se per 2 esercizi consecutivi, sono superati 2 dei 3 limiti	€ 2.000.000	Se per 2 esercizi consecutivi, è superato almeno 1 dei 3 limiti
Ricavi vendite / prestazioni	€ 8.800.000		€ 2.000.000	
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità		10 unità	

Si evidenzia, inoltre, che in base alla nuova formulazione del citato art. 2477 è previsto che:

- se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche "**su segnalazione del conservatore del registro delle imprese**";
- alle srl sono applicabili le disposizioni dell'art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell'organo di controllo).

Di fatto viene normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni degli amministratori che possono recare danno alla società, risolvendo così l'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza sul tema.

DECORRENZA

Il citato art. 379 prevede che le **srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019**, al superamento dei nuovi limiti di cui al citato art. 2477

"devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ... entro nove mesi dalla predetta data".

Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) restano valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.



L'adeguamento si rende necessario, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo statuto non prevede alcunchè in termini di organo di controllo ovvero subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, C.c., mentre non dovrebbe riguardare le società il cui statuto rinvia genericamente all'art. 2477, C.c.

È inoltre disposto che ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti, è necessario avere riguardo ai **parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti** al predetto termine, ossia **al 2017 e 2018**.

Da quanto sopra scaturiscono alcune questioni operative collegate al momento in cui è necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo per le società che ne sono attualmente prive, nonché all'adeguamento dello statuto.

Infatti, la predetta disposizione fissa il termine entro il quale provvedere all'adeguamento mentre non stabilisce un termine specifico per la nomina dell'organo di controllo.

La questione interessa le srl che, con riferimento al 2017 e 2018, soddisfano i nuovi limiti, il cui statuto risulta "in linea" con le nuove disposizioni. In tale contesto la società potrebbe quindi nominare l'organo di controllo in sede di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2018.

Va evidenziato che nella citata Relazione illustrativa è precisato che

"il comma 3 ... fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma [14.8.2020] e, soprattutto, dei sistemi di allerta".

Da quanto sopra si potrebbe evincere che anche la nomina dell'organo di controllo possa intervenire entro dicembre 2019. ■